

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 giugno 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 12.
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 28.		Modificazione dell'articolo 9-bis della legge provinciale sul difensore civico 1982. (22R00180) Pag. 8
Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale. (22R00186) Pag. 1		LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 13.
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 29.		Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 in materia di rilascio di dispositivi aerostatici. (22R00181) Pag. 9
Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato). (22R00187) Pag. 5		REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2021, n. 12/R.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2021, n. 6.
Regolamento regionale recante: "Disciplina per l'anno 2021, a carattere transitorio e derogatorio al regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11/R in materia di interventi di recupero e valorizzazione dei beni inventuti. (22R00185) Pag. 6		Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata". (22R00182) Pag. 9
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2021, n. 7.
LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 11.		Tipologie di interventi paesaggistici non autorizzati e criteri per il calcolo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. (22R00183) Pag. 15
Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge provinciale sullo sport 2016: pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche. (22R00179) Pag. 7		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 marzo 2021, n. 8.
		Modifiche al regolamento in materia edilizia. (22R00184) Pag. 16



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2021, n. 0124/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59. (22R00188)..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2021, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 58. (22R00189)..... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2021, n. 0126/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). (22R00190)..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 luglio 2021, n. 0129/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità. (22R00191)..... Pag. 29


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 3.

Disposizioni in materia tributaria. (22R00177) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2022, n. 4.

Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina. (22R00178)..... Pag. 34



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 28.

Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 48S3 n. 28 del 29 novembre 2021)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione detta norme in materia di pubblicità e trasparenza di dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e di cariche di nomina regionale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza, nonché in attuazione dell'art. 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Capo II

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI

Art. 2.

Adempimenti dei membri del Consiglio e della Giunta regionali a inizio carica

1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, ciascun membro del Con-

siglio e della Giunta regionali, entro tre mesi dalla propria proclamazione o dall'assunzione della carica, deposita presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società, le quote di partecipazione in società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;

5) per i soli assessori che non ricoprono la carica di consigliere regionale, l'eventuale indicazione del partito o movimento politico di appartenenza;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;


c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relative agli eventuali contributi ricevuti. Tale adempimento non concerne i membri della Giunta regionale nominati al di fuori del Consiglio regionale.

2. Gli adempimenti indicati alle lettere *a*), numeri 1 e 2, e *b*) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Il consenso è espresso dai soggetti interessati con l'apposizione della firma in calce ai moduli di cui all'art. 13.

Art. 3.

Adempimenti nel corso del mandato

1. Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i membri del Consiglio e della Giunta regionali, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado che vi consentono, dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.



Art. 4.

*Adempimenti successivi
alla cessazione del mandato*

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i membri del Consiglio e della Giunta regionali depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione. Essi depositano, altresì, una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

2. Tali obblighi valgono anche per il coniuge non separato e per i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 5.

Pubblicità delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), e le variazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 33/2013. Sono, inoltre, pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio:

- a) la lista di elezione;
- b) il gruppo consiliare di appartenenza;
- c) il ruolo svolto in Consiglio regionale;
- d) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio e, per gli assessori, della Giunta;
- e) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, riferite al Presidente e ai membri della Giunta regionale, sono altresì pubblicate sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione trasparente.

4. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per il periodo e con le modalità previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

5. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale è data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6.

Inadempienza agli obblighi

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzio-

nale del Consiglio regionale. È, altresì, pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nel caso di inosservanza da parte dei membri della giunta regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di inosservanza alla diffida, ne dà comunicazione all'Aula, nella prima seduta utile, e al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 47 del decreto legislativo n. 33/2013. Nel caso di inosservanza da parte di assessori non componenti il Consiglio regionale la comunicazione è fatta al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale.

4. Se l'inadempienza di cui al comma 1 è riferibile al Presidente del Consiglio, il procedimento di diffida è svolto dal Vicepresidente.

*Capo III*TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI A NOMINATI
OPERANTI PRESSO LA REGIONE PIEMONTE

Art. 7.

Ambito soggettivo e adempimenti

1. Sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e degli altri dati di cui al presente capo i soggetti che ricoprono cariche presso la Regione, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettano al Presidente della Regione, alla Giunta o al Consiglio regionali ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), per le quali percepiscono dalla Regione Piemonte compensi, comunque denominati, diversi dal rimborso spese, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 depositano, entro tre mesi dalla nomina, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;


2) le azioni di società, le quote di partecipazione in società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

3) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

4) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;

5) gli eventuali incarichi ricoperti nel tempo;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.



3. I soggetti di cui al comma 1, negli anni successivi a quello di nomina, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, depositano una dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo l'ultima dichiarazione, nonché copia della dichiarazione dei redditi di cui al comma 3, lettera *b*), con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, sono esclusi dagli obblighi di cui al presente capo i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale, nominati ai sensi della legge regionale n. 39/1995, che ricevono un compenso ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 8.

Pubblicazione dei dati

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a*), e le variazioni di cui al comma 3, sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente. Sono inoltre pubblicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b*), e da eventuali quadri ulteriori riportanti i redditi percepiti, non indicati nel quadro riepilogativo.

2. Sono, inoltre, pubblicati d'ufficio, per ciascun soggetto, l'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati e le informazioni relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. Le dichiarazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicati, dopo la cessazione della carica, per un anno e con le modalità previste dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 9.

Diffida e sanzioni

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi del presente capo, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida, della stessa è fatta menzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Consiglio. Se il soggetto diffidato non trasmette le informazioni e i dati richiesti entro la successiva scadenza coincidente con l'aggiornamento annuale di cui all'art. 7, comma 3, il Presidente del Consiglio lo diffida nuovamente. In caso di inosservanza della seconda diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia all'organo che ha proceduto alla nomina per la dichiarazione di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata con lo stesso atto con cui è stata effettuata la nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Capo IV

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI DI ENTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PIEMONTE E AI TITOLARI DI CARICHE DI NOMINA REGIONALE

Art. 10.

Anagrafe degli amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte

1. È pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e resa accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei seguenti amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione;

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, se queste superano la somma annua di euro 258.228,45.

2. L'elenco di cui al comma 1, aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, riporta, per ciascun soggetto, il nominativo, l'ente di appartenenza e la carica ricoperta. L'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria, di cui all'art. 15 della legge n. 441/1982, è assolto con il collegamento all'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente presso cui è esercitata la carica.

3. Al fine della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale comunica entro il 30 giugno di ogni anno le persone e gli enti che rientrano nella previsione delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 11.

Anagrafe dei nominati

1. È pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale e reso accessibile sul sito della Regione Piemonte, l'anagrafe dei nominati costituita dall'elenco dei soggetti nominati ai sensi della legge regionale n. 39/1995.

2. Per ciascun soggetto sono indicati:

a) la carica ricoperta e l'ente di appartenenza;

b) l'organo che ha proceduto alla nomina e la data di nomina;

c) le informazioni relative al trattamento economico spettanti in funzione della carica ricoperta.

3. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine effettuate ai sensi della legge regionale n. 39/1995, nonché le intervenute cessazioni



dalle cariche, nei termini previsti dall'art. 37, comma 2-bis, dello statuto. La comunicazione contiene, altresì, i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti nominati nonché le informazioni inerenti il trattamento economico, le indennità e gli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica.

4. Nei bandi o negli avvisi pubblici relativi alla presentazione delle candidature previste dalla legge regionale n. 39/1995, è data comunicazione degli obblighi di cui all'art. 12.

Art. 12.

Deposito della situazione patrimoniale e tributaria

1. I soggetti nominati di cui all'art. 11, comma 1, non tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria ai sensi del capo III e non rientranti tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), depositano presso la Presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla nomina:

a) una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri;

2) le azioni di società; le quote di partecipazione in società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Ogni anno, e fino alla cessazione dalla carica, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente e depositano copia della dichiarazione dei redditi.

3. Le dichiarazioni depositate ai sensi del presente articolo sono conservate presso gli uffici del Consiglio regionale fino alla cessazione dalla carica e non sono oggetto di pubblicazione.

4. Del mancato deposito delle dichiarazioni è fatta menzione nell'anagrafe dei nominati di cui all'art. 11.

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI E ABROGAZIONI

Art. 13.

Modulistica e tutela della riservatezza

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge sono effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. La pubblicazione delle dichiarazioni previste è realizzata conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali eccedenti e non pertinenti le finalità della legge e dei dati sensibili.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte).

2. Sono abrogati il comma 1 dell'art. 1, gli articoli da 2 a 7, l'art. 9, comma 1, e l'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione).

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 gennaio 2022, i dati e le dichiarazioni presentate dai membri del Consiglio e della Giunta regionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 17/2012, riferiti all'anno 2019, sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Consiglio, sottosezione Organizzazione, Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sono pubblicate le dichiarazioni, di cui all'art. 3, dei membri del Consiglio e della Giunta regionali, concernente variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente ai sensi delle leggi regionali n. 16/1983 e n. 17/2012.


3. I dati e le dichiarazioni patrimoniali e di reddito non previsti dalla presente legge, contenuti nella sezione Anagrafe degli eletti ai sensi della legge regionale n. 17/2012 e riferiti ai soggetti nominati ai sensi della legge regionale n. 39/1995, sono tempestivamente rimossi dal sito istituzionale del Consiglio regionale, conformemente alle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 13, inclusi gli eventuali procedimenti sanzionatori non ancora conclusi.

Art. 16.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00186

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48S3 del 2 dicembre 2021*)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della regionale
8 giugno 1981, n. 20*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

«4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari.

L'Ufficio di presidenza provvede ad aggiornare l'importo di cui al primo periodo nel caso di modifiche al

parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale
1° dicembre 1998, n. 39*

1. Il comma 3-ter dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:

«3-ter. Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3-bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque:

a) non oltre la fine del mandato del Presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale;

b) non oltre la fine della legislatura per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.».

Art. 3.

Norma finale

1. L'aggiornamento del parametro per la determinazione delle risorse per il personale dei gruppi consiliari sulla base degli aumenti contrattuali di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche alle risorse finanziarie da destinare all'utilizzo di tale personale relative all'anno 2021.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 3, quantificati in 83.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte all'interno della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 01.01 «Organi istituzionali» del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

2. Dall'attuazione dell'art. 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2021, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina per l'anno 2021, a carattere transitorio e derogatorio al regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11/R in materia di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46S4 del 18 novembre 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 giugno 2015, n. 12;

Visto il regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 - 4061 del 12 novembre 2021;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disciplina per l'anno 2021 a carattere transitorio e derogatorio al regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11/R, in materia di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti».

TITOLO I
OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, in via transitoria e in deroga a quanto previsto agli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11/R (Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 «Promozione di interventi

di recupero e valorizzazione dei beni invenduti») tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi connessi all'applicazione della legge regionale n. 12/2015.

TITOLO II

TEMPI, CRITERI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

Criteri della ripartizione delle risorse

1. Per l'anno 2021, i contributi disponibili sono destinati al 100 per cento per le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti).

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2015, la richiesta di contributo prevede un'organizzazione della spesa suddivisa in spese correnti e spese in conto capitale.

Art. 3.

Modalità di ripartizione territoriale delle risorse

1. Per l'anno 2021, la finalità di un'effettiva distribuzione territoriale su tutto il Piemonte degli interventi, viene perseguita attraverso l'approvazione di un avviso non competitivo, volto a ripartire le risorse stanziare a bilancio regionale per le annualità 2021 e 2022 tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che hanno presentato istanza ammissibile a finanziamento.

2. Per quanto attiene alla dotazione finanziaria di parte corrente, la somma di euro 100.000,00 è assegnata in quota uguale tra tutti i soggetti proponenti che presentano istanze ammissibili a finanziamento.

3. I finanziamenti in conto capitale sono assegnati con le seguenti modalità:

a) euro 400.000,00 da suddividersi in quota uguale per il numero dei soggetti capofila che presenteranno istanza ammissibile a finanziamento;

b) euro 500.000 da suddividersi in proporzione al numero di realtà che ciascun soggetto capofila, come individuato all'art. 3, raggruppa.


TITOLO III

DISCIPLINA PER LA ELARGIZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RECUPERO E REDISTRIBUZIONE

Art. 4.

Requisiti operativi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/2015, esclusivamente gli OPC (Organismi *partner* capofila) accreditati AGEA per il Piemonte alla data di approvazione del presente provve-



dimento, in possesso di almeno una sede operativa in Piemonte e di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 11/R.

Art. 5.

Valutazione dei progetti

1. Concorrono all'assegnazione del contributo tutti i progetti ammissibili a finanziamento, a seguito di istruttoria tecnica svolta dalla struttura regionale competente.

2. I progetti sono finanziabili per un massimo del 90 per cento del loro costo, con un cofinanziamento minimo del 10 per cento da parte dei soggetti proponenti.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande di contributo e assegnazione

1. Le istanze di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante sono presentate, entro il termine previsto dal relativo bando, alla struttura regionale competente.

2. Il procedimento amministrativo si conclude entro trenta giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze mediante l'adozione, da parte della struttura regionale competente, di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Art. 7.

Procedura di erogazione dei contributi

1. I contributi assegnati ai sensi del presente regolamento sono erogati nelle seguenti percentuali:

a) 88 per cento dei finanziamenti in conto capitale e 100 per cento dei finanziamenti di parte corrente a titolo di anticipo;

b) 12 per cento dei finanziamenti in conto capitale a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto e della relazione finale da consegnare tassativamente entro quindici giorni dalla conclusione del progetto, pena la non concessione del saldo.

Art. 8.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 novembre 2021

CIRIO

22R00185

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 11.

Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge provinciale sullo sport 2016: pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)


1. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis

Pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche

1. La Provincia può concedere un contributo pari al 50 per cento dell'investimento, e comunque non superiore a 5.000 euro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche o di associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti nel settore dell'attività dilettantistica, purché svolgano attività sportiva giovanile con continuità sul territorio provinciale e abbiano sede in provincia. Il contributo è concesso se l'importo complessivo dell'investimento non è inferiore a 4.000 euro. Se le risorse annualmente disponibili non sono sufficienti rispetto alle domande ammesse si ripartisce il contributo concedibile in misura proporzionale fra i beneficiari.

2. Il contributo è concesso solo se gli investimenti riguardano soggetti con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente la richiesta. I ricavi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 85, comma 1,



lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

3. Il contributo può essere concesso in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015). Il contributo è concesso, in ogni caso, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis e non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi.”

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 giugno 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

22R00179

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 12.

Modificazione dell'articolo 9-bis della legge provinciale sul difensore civico 1982.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 9-bis della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)

1. Nel comma 4 dell'art. 9-bis della legge provinciale sul difensore civico 1982, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle persone interessate, delle famiglie, associazioni ed enti, raccoglie segnalazioni e promuove interventi e azioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di pieno sviluppo della loro personalità. Il garante fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti.»

Art. 2.

Disposizione finanziaria


1. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il consiglio provinciale con il proprio bilancio, con gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 01 (Organi istituzionali).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 14 giugno 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

22R00180



LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 13.

Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 in materia di rilascio di dispositivi aerostatici.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo l'art. 90 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis (*Divieto di rilascio di dispositivi aerostatici*). — 1. Al fine di tutelare l'ambiente, con particolare riguardo al patrimonio montano, idrico e faunistico, è vietato nell'intero territorio provinciale il rilascio volontario di palloncini o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

2. Salvo che non sia configurabile la fattispecie di abbandono di rifiuti, la violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.».

2. Nel comma 4 dell'art. 92 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 dopo le parole: «gli illeciti cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono aggiunte le seguenti: «o dall'art. 90-bis, comma 2, di questo testo unico».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 14 giugno 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

22R00181

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 febbraio 2021, n. 6.

Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/Sez. gen. del 4 marzo 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 febbraio 2021, n. 137;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Livello di valutazione delle prestazioni - Valore della situazione economica ai fini dell'assegnazione

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono inseriti i seguenti articoli 4-bis e 4-ter:


«Art. 4-bis (*Livello di valutazione delle prestazioni e nucleo familiare*). — 1. In attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi di cui al capo 13 della legge sono considerati prestazioni di terzo livello.

2. In deroga a quanto previsto dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

- a) il richiedente;
- b) il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* del richiedente;
- c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
- d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché con esso conviventi e a carico ai fini IRPEF;

e) minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);

f) i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di *handicap* ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



g) i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio assegnato;

h) fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio assegnato.

3. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi *more uxorio*:

a) due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell'abitazione assegnata;

b) due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;

c) due persone che, pur non abitando in un'abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

4. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:

a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;

b) in caso di separazione consensuale:

1) da quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure;

2) dalla data certificata dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile;

c) in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

5. Per la valutazione delle domande per l'assegnazione di un'abitazione di edilizia sociale al fine della determinazione della scala di equivalenza non trova applicazione il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

Art. 4-ter (Valore della situazione economica ai fini dell'assegnazione). — 1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (SEM) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, oppure la situazione economica media nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l'anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La SEM è calcolata con la seguente formula:

$$\text{SEM} = \frac{\text{R1} + \text{R2}}{2} + \text{P2}$$

dove:

a) per R1 s'intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;

b) per R2 s'intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;

c) per P2 s'intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4 e 5.

3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5.

4. Si considera il patrimonio del nucleo familiare risultante dall'ultima «Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio» (DURP) considerata.

5. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito da:

a) il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, senza applicare la franchigia per un'unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze di cui al comma 1 del citato art. 23; il patrimonio immobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;

b) il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, eccedente la franchigia individuale di 20.000,00 euro. Il patrimonio mobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.»


Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi da 6 a 19:

«6. Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno all'IPES o al Comune.

7. Le domande presentate al Comune devono essere inoltrate da quest'ultimo all'IPES entro venti giorni dalla presentazione.



8. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le domande ammesse hanno validità triennale e in ogni caso per sei graduatorie.

9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si può presentare una nuova domanda di assegnazione a partire dal mese di scadenza della validità dell'ultima domanda ammessa. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l'istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell'aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

10. Trascorso un anno dalla presentazione della domanda, i richiedenti ammessi alla graduatoria possono presentare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, qualora nel frattempo si sia verificata una delle seguenti condizioni:

a) è aumentato il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l'attribuzione di punti;

b) è aumentata la percentuale di invalidità o la categoria della pensione di guerra del richiedente o di un familiare convivente a carico;

c) è stato disposto lo sfratto giudiziario o la revoca dell'alloggio di servizio;

d) l'abitazione è diventata sovraffollata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, o è stata dichiarata inabitabile.

11. Se durante il periodo di validità della domanda si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l'attribuzione di punti, la domanda perde la sua validità in graduatoria. Il richiedente può presentare in ogni momento una nuova domanda. Se i genitori si separano e si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare con figli minorenni, mantiene il diritto ad un'eventuale assegnazione di un'abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore chi, fra il richiedente e l'altro genitore, è genitore affidatario con i figli minori iscritti nel suo stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l'istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell'aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

12. Eventuali cambiamenti del numero dei componenti del nucleo familiare per i quali non spetta alcuna attribuzione di punti vanno comunicati all'IPES, che ne tiene conto in fase di assegnazione.

13. Il richiedente comunica all'IPES l'eventuale cambio residenza entro 45 giorni. In caso di cambio residenza in un Comune diverso da quello indicato originariamente nella domanda, la domanda ammessa verrà inserita dopo due anni nella graduatoria del nuovo Comune di residenza.

14. Una volta raggiunto il requisito dei due anni ininterrotti di posto di lavoro in un Comune diverso dal Comune di residenza, il richiedente ne dà comunicazione all'IPES e, al successivo aggiornamento, la domanda ammessa verrà inserita nella graduatoria del Comune ove ha sede il posto di lavoro.

15. Se il richiedente acquisisce la cittadinanza italiana, lo comunica all'IPES. Al successivo aggiornamento la domanda ammessa verrà inserita nella rispettiva graduatoria.

16. Se in caso di assegnazione di un'abitazione il richiedente non può produrre una valida certificazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, l'assegnazione è sospesa. L'assegnazione potrà eventualmente essere effettuata una volta che la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione esplicita i suoi effetti.

17. Qualora il richiedente ritiri la sua domanda o presenti una nuova domanda prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8, senza che si verifichino le condizioni indicate al comma 10 o 11, né lui né altri componenti del nucleo familiare possono presentare una nuova domanda di assegnazione per lo stesso Comune e la stessa composizione familiare prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8.

18. Se durante l'istruttoria della domanda per l'assegnazione di un'abitazione emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, rilevanti ai fini dell'ammissione in graduatoria o dell'attribuzione del punteggio, la Commissione di assegnazione ne dispone l'esclusione dalla graduatoria. A tale scopo l'IPES ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, anche documentali, in merito a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda. Una nuova domanda può essere presentata non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda che è stata esclusa.

19. In caso di decesso del richiedente la domanda e l'inserimento in graduatoria decadono. Se la domanda è stata presentata insieme al coniuge, al convivente *more uxorio* o convivente di fatto o al partner unito civilmente, questo conserva il diritto ad un'eventuale assegnazione di un'abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore al momento del decesso, purché sia convivente con il richiedente e risulti iscritto nello stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l'istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell'aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente. Il compagno superstite deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 97 della legge, ad esclusione del comma 1, lettera a).»

Art. 3.

Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater:

«Art. 5-bis (*Valutazione delle domande*). —

1. L'IPES verifica le domande entro novanta giorni dalla presentazione e comunica ai richiedenti il punteggio raggiunto o il motivo dell'esclusione. Qualora la domanda sia stata presentata al Comune, il termine per la verifica decorre dalla data in cui la domanda è pervenuta all'IPES.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni in merito al punteggio ottenuto o all'esclusione. Non possono essere fatti valere eventuali nuovi criteri di preferenza.



3. In fase di aggiornamento della graduatoria, la Commissione di assegnazione valuta le osservazioni, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'aggiornamento.

Art. 5-ter (Formazione della graduatoria). — 1. Le graduatorie vengono aggiornate ogni sei mesi, in data 1° giugno e 1° dicembre, e sono pubblicate ed esposte nell'albo digitale dell'IPES e del Comune.

2. Le graduatorie hanno validità dalla data della loro pubblicazione e da quel momento sostituiscono le precedenti. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie le assegnazioni avvengono sulla base delle graduatorie al momento in vigore.

3. Le domande ammesse vengono inserite nelle graduatorie distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell'IPES.

4. Le graduatorie sono suddivise per singolo Comune e nelle seguenti sottocategorie:

- a) categoria generale;
- b) categoria persone anziane;
- c) categoria persone con disabilità;
- d) particolari categorie sociali.

5. Nella categoria persone anziane vengono inseriti i richiedenti che hanno compiuto sessantacinque anni e il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal richiedente e dal coniuge o convivente *more uxorio* o convivente di fatto o da una persona unita civilmente.

6. Nella categoria persone con disabilità sono compresi i richiedenti nel cui nucleo familiare figura una persona in carrozzina o che utilizza altri ausili per la mobilità e che necessita di un'abitazione adattata alle sue esigenze. In deroga all'art. 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di questa categoria possono fruire dell'assegnazione di un'abitazione se non superano il valore della situazione economica previsto all'art. 58, comma 1, lettera a), della legge.

7. Qualora al momento del decesso della persona con disabilità convivano con essa persone che abbiano diritto alla permanenza nell'alloggio assegnato e si tratti di un'abitazione arredata per le particolari esigenze di persone con disabilità, l'IPES è tenuto ad assegnare a queste persone un'altra abitazione adeguata.

L'abitazione deve essere resa libera entro il termine fissato dal Presidente dell'IPES, al fine di poterla destinare allo scopo originario.

8. Nelle particolari categorie sociali vengono inserite le persone appartenenti alle categorie previste dall'art. 5-*quater*.

9. Le domande ammesse sono inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio ha precedenza il richiedente con il VSE più basso.

10. In aggiunta alle graduatorie di cui al comma 3 viene stilata una graduatoria sovracomunale di tutti i richiedenti ammessi che hanno dichiarato nella domanda di essere interessati all'assegnazione di un'abitazione nel territorio della Comunità Comprensoriale del Comune di residenza. Si attinge a questa graduatoria una volta esaurite le graduatorie di un Comune in cui ci sono ancora abitazioni

disponibili per l'assegnazione. Anche questa graduatoria viene suddivisa nelle sottocategorie di cui al comma 4 e l'inserimento in graduatoria avviene in base al comma 9.

Art. 5-*quater* (Particolari categorie sociali). —

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge sono considerate persone appartenenti a particolari categorie sociali:

a) le persone con disabilità ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai servizi sociali in forma socio-pedagogica;

b) persone affette da forme di dipendenza ai sensi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai rispettivi servizi e che, una volta riabilitate, ai fini di una duratura integrazione sociale necessitano di un'abitazione che non sono in grado di prendere in locazione o acquistare sul libero mercato;

c) gli *ex* detenuti che non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato;

d) le persone che, a causa di particolari circostanze familiari, psicologiche, sociali e sanitarie, si trovano in condizioni di emergenza sociale e non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato;

e) le persone anziane con un'età minima di 65 anni, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell'abitazione per finita locazione;

f) le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in una struttura residenziale protetta, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato;

g) le persone alle quali la Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale ha riconosciuto uno *status* di protezione (rifugiato riconosciuto o beneficiario di protezione sussidiaria) ai sensi delle disposizioni vigenti; esse devono aver svolto l'intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Provincia di Bolzano e devono aver soggiornato regolarmente in provincia durante l'intera durata della procedura;

h) limitatamente alla possibilità prevista dall'art. 24, comma 1, della legge, le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle autorità competenti; per queste persone l'IPES può locare ai Comuni e alle Comunità comprensoriali le abitazioni libere da almeno 12 mesi che non sono assegnabili a richiedenti in graduatoria.

2. I richiedenti che ricadono nelle categorie di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione solo se non possono più essere alloggiati nelle strutture dei servizi sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. La domanda per l'assegnazione dell'abitazione deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'IPES e inoltrata all'IPES dal richiedente stesso o da persona



legalmente autorizzata. In tale domanda devono essere indicate le circostanze da cui risulta il disagio sociale di cui al comma 1.

4. Qualora si tratti di richiedenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dei servizi sociali dalla quale risulti che i richiedenti sono assistiti dagli stessi.

5. Nel modulo di cui al comma 3 il richiedente rende la dichiarazione ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione dell'IPES a particolari categorie sociali e l'insussistenza di cause di esclusione.

6. Il Presidente dell'IPES può disporre l'assegnazione di abitazioni anche in deroga al requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune ove si trova l'abitazione oggetto di assegnazione.

7. Qualora si tratti di persone che necessitano di assistenza sociale e medica, devono essere possibilmente assegnate abitazioni che si trovano nelle vicinanze dei corrispondenti servizi.

8. Relativamente alle domande presentate, l'IPES predisponde una graduatoria secondo i criteri di preferenza adottati per l'assegnazione delle abitazioni in locazione dell'IPES.

9. Ai fini della predisposizione della graduatoria, il numero di figli di età inferiore ai 14 anni è applicato quale ulteriore criterio di preferenza, attribuendo per ciascun figlio 1 punto.

10. Per i richiedenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'IPES può richiedere un parere dei servizi sociali territorialmente competenti, dal quale risulti che il richiedente è in grado di abitare da solo.

11. Se si tratta di richiedenti con figli minori i quali, in base alla particolare situazione familiare, presumibilmente per lungo tempo non sono in grado di procurarsi un'abitazione, può essere richiesto un parere del Tribunale per i minorenni.

12. In deroga all'art. 97, comma 1, lettera *d)*, della legge, le persone di cui al comma 1 possono fruire dell'assegnazione delle abitazioni dell'IPES solo se il loro reddito non supera il valore della situazione economica di cui all'art. 58, comma 1, lettera *a)*, della legge.

13. Per l'assegnazione degli alloggi alle persone di cui al comma 1, lettera *g)*, si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine prioritario indicato di seguito:

- a)* persone che soddisfano ulteriori criteri previsti dal presente regolamento;
- b)* persone che svolgono un'attività lavorativa e hanno famiglia con figli minori a carico;
- c)* famiglie con figli minori;
- d)* data di presentazione della domanda.

14. Le assegnazioni di cui al comma 13 non possono superare il 10 per cento del numero degli alloggi da assegnare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, come stabilito annualmente con delibera della Giunta provinciale in applicazione dell'art. 5, comma 7, della legge.

15. Alle persone di cui al comma 1 vanno assegnate in primo luogo le abitazioni di nuova costruzione previste a tale scopo nel programma di costruzione dell'IPES. Qualora tuttavia, in considerazione di uno stato di urgente necessità, fosse necessario alloggiare i richiedenti in abitazioni già esistenti resesi libere per la riassegnazione, il corrispondente numero di abitazioni viene detratto dal programma di costruzione riservato alle persone di cui al comma 1 e aggiunto al programma di costruzione per la generalità dei richiedenti.

16. Le abitazioni riservate agli appartenenti alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza nel caso previsto dall'art. 102, comma 1, della legge.

17. Oltre ai casi di cui al comma 16, le abitazioni riservate alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza quando:

- a)* la procedura per il rilascio dell'abitazione venga attuata anche per motivi diversi da quelli indicati all'art. 102, comma 1, della legge;
- b)* i motivi per i quali viene attuata la procedura per il rilascio dell'abitazione non siano imputabili al richiedente;
- c)* sussista un particolare stato di necessità;
- d)* sussista una urgente e indifferibile necessità di assegnazione di un'abitazione.

18. Possono essere oggetto di assegnazione con precedenza solo quelle abitazioni che vengono destinate a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'IPES. Per i casi di assegnazione con precedenza delle abitazioni in locazione dell'IPES di cui al comma 17 è richiesta la previa autorizzazione della Giunta provinciale.»

Art. 4.

Valutazione punteggi

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (*Valutazione punteggi*). — 1. Ai richiedenti l'assegnazione in locazione di un'abitazione sociale sono attribuiti i punteggi come previsto dagli articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, *6-quinquies*, *6-sexies*, *6-septies* e *6-octies*.»

2. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, *6-quinquies*, *6-sexies*, *6-septies* e *6-octies*:

«Art. *6-bis* (*Situazione economica*). — 1. Ai richiedenti l'assegnazione in locazione di un'abitazione di edilizia sociale è attribuito, in base al valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare, come determinato ai sensi dell'art. 4/ter, il seguente punteggio:

- a)* 10 punti per un VSE da zero a 1,00;
- b)* 9 punti per un VSE da 1,01 fino a 1,15;
- c)* 8 punti per un VSE da 1,16 fino a 1,30;
- d)* 7 punti per un VSE da 1,31 fino a 1,45;
- e)* 6 punti per un VSE da 1,46 fino a 1,60;
- f)* 5 punti per un VSE da 1,61 fino a 1,75;



- g) 4 punti per un VSE da 1,76 fino a 1,90;
- h) 3 punti per un VSE da 1,91 fino a 2,05;
- i) 2 punti per un VSE da 2,06 fino a 2,20;
- j) 1 punto per un VSE da 2,21 fino a 2,36.

Art. 6-ter (*Consistenza numerica della famiglia*).

— 1. Per ogni componente del nucleo familiare di cui all'art. 4-bis, comma 2, sono assegnati due punti.

2. Per i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 4-bis, comma 2, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all'art. 4-bis, comma 2, lettera a).

Art. 6-quater (*Durata della residenza o dell'attività lavorativa*). — 1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell'attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell'attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti.

Art. 6-quinquies (*Costituzione di nuova famiglia*).

— 1. Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti.

Art. 6-sexies (*Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio*). — 1. Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell'abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

2. Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all'art. 2, commi 1 e 3 di tale legge.

3. Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un'abitazione di servizio secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti.

Art. 6-septies (*Abitazioni inabitabili e sovraffollate*).

— 1. Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

2. Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un'abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell'abitazione è inferiore a ventitré metri quadrati per una persona e trentotto metri quadrati per due persone aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Esclusivamente per l'attribuzione del punteggio vanno considerate quali componenti del nucleo familiare le persone di cui all'art. 4-bis, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f).

3. In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell'occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

4. Il punteggio relativo all'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 2, alla domanda di assegnazione vanno allegate:

a) una certificazione del Comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell'abitazione e il numero delle persone che la occupano;

b) una dichiarazione del Comune attestante la durata dell'occupazione dell'abitazione.

Art. 6-octies (*Invalidità*). — 1. Al richiedente invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;

b) dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;

c) dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;

d) dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti.

2. Se un familiare convivente a carico è invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

a) dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;

b) dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti.


3. Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all'83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare a carico convivente con il richiedente sono attribuiti due punti.

4. Al richiedente ultrasessantacinquenne dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili, con un grado di invalidità inferiore al 50%, sono attribuiti tre punti.»

Art. 5.

Norma transitoria

1. La prima data utile per la formazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, inserito dall'art. 4 del presente decreto, è il 1° dicembre 2021. Le graduatorie delle domande ammesse presentate in settembre e ottobre 2020 hanno validità fino all'approvazione delle graduatorie suindicate.



Art. 6.

Abrogazione

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2021, n. 7.

Tipologie di interventi paesaggistici non autorizzati e criteri per il calcolo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/Sez. gen. dell'11 marzo 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 200 del 2 marzo 2021;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze e modalità per l'applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni ai sensi dell'art. 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio», e successive modifiche, di seguito denominata «legge», sono calcolate di volta in volta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 67 della legge.

2. Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 100 della legge è subordinato al preventivo accertamento dell'avvenuto pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.

Art. 2.

Criteri per il calcolo delle sanzioni pecuniarie

1. La sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 99 della legge è pari al 50 per cento dei costi stimati per l'esecuzione

dei lavori abusivi. La stima di tali costi è effettuata sulla base dell'elenco dei prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili. La quantificazione avviene sulla base di una perizia di stima redatta a firma di un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, prodotta da parte del/della titolare della domanda.

2. Nel caso in cui gli interventi su edifici non abbiano determinato la creazione di superfici utili e volumi ovvero un aumento delle superfici utili o dei volumi legittimamente realizzati, la sanzione pecuniaria è determinata come segue:

a) essa è pari a euro 516,00 per interventi di manutenzione straordinaria;

b) essa è pari a euro 1.700,00 in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su edifici.

3. In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di alberi tale da pregiudicare il mantenimento della pianta o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell'art. 99 della legge. Il soggetto obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita e il mantenimento delle piante. In questo caso si può prescindere dalla presentazione di un progetto in sanatoria.

4. Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuta una sanzione pecuniaria. Il relativo importo è determinato dall'ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore degli alberi. Se il comune territorialmente competente ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, la sanzione pecuniaria è determinata dai direttori/dalle direttrici di questi ultimi. Nei casi in cui l'esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, la sanzione pecuniaria è determinata nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute.

5. Il valore delle piante legnose abusivamente tagliate ovvero danneggiate è determinato dal valore medio di una pianta nuova pari a euro 175,00 moltiplicato per i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2. Adattamenti del valore medio sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

Tabella 1

Stato fitosanitario	buono	medio	cattivo
Posizione			
Ville, giardini e parchi/zone di verde protetto individuati nel piano paesaggistico	10	7	3
Altre zone	8	5	2




Tabella 2

Diametro del fusto	Coefficiente
fino a 50 cm	2
fino a 100 cm	5
oltre 100 cm	10

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 marzo 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 marzo 2021, n. 8.

Modifiche al regolamento in materia edilizia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/Sez. gen. del 18 marzo 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 9 marzo 2021, n. 224;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:

«g) Volumetria - Superficie lorda - Altezza lorda di piano

Per volumetria si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) nel suo complesso.

La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.

La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come

volumetria fuori terra, a meno) che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).

La volumetria dell'edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).

Per altezza lorda del piano si intende l'altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerate volumetria le intercapedini dei tetti con un'altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.

Per volumetria fuori terra si intende il volume dell'edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.

Per volumetria interrata si intende il volume dell'edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.

Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell'altezza media (superficie laterale delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.

I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare *ex novo*.».


2. La lettera t) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:

«t) Norme di igiene e sanità pubblica

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge provinciale territorio e paesaggio si applicano i seguenti limiti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m. Nel sottotetto l'altezza di cui al periodo precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m;

b) la superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento.».



3. Dopo la lettera *t*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 26 giugno 2020, n. 24, è aggiunta la seguente lettera *u*):

«*u*) Isolamento termico

In caso di realizzazione di opere per l'isolamento termico degli edifici esistenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifiche.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 marzo 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00184

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2021, n. 0124/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 agosto 2021, n. 31)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;

Vista la nota prot. n. 3196 del 30 giugno 2021 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla II Commissione consiliare permanente, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 25 giugno 2021 di approvazione preliminare

del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1095 del 9 luglio 2021;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 59.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3 la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);»;

b) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«g) abitazione principale: unità immobiliare in cui il beneficiario risiede anagraficamente e dimora abitualmente;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti» sono aggiunte le seguenti: «in qualità di professionisti»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo la parola: «iscritti» sono aggiunte le seguenti: «in qualità di professionisti»;

c) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.»;

d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«d) svolgono attività professionale in forma individuale che rientra nelle prerogative dell'iscrizione del richiedente agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e c-bis).»;

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono esclusi i soggetti che fanno parte di studi associati o di società di professionisti o che sono:

- 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
- 3) collaboratori di impresa familiare;
- 4) artigiani;
- 5) commercianti;
- 6) coltivatori diretti;
- 7) titolari di impresa individuale;
- 8) amministratori di società di persone o di capitali.»;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che hanno variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo. Tale variazione deve essere riferita ad un'attività professionale che non avrebbe potuto essere esercitata con il codice attività già posseduto dal richiedente.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware, con l'esclusione dei beni di facile consumo;

b) arredi;

c) spese obbligatorie per l'esercizio della professione mediante l'utilizzo di strumentazione professionale;

d) software;

e) realizzazione o revisione di un sito internet;

f) spese per l'attivazione di un indirizzo di Posta elettronica certificata e suo mantenimento;

g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;

h) iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l'attività professionale esercitata;

i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;

j) testi;

k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;

l) adempimenti previsti per legge per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l'iscrizione a ordini e collegi professionali, con l'esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;

m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Qualora l'utilizzo dell'immobile, oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti, le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 13;

n) locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;



o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;

p) spese connesse ai servizi di *coworking*.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 2, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono escluse le seguenti spese:

a) acquisto di beni usati o in qualsiasi modo ricondizionati, immobili, veicoli di ogni tipo e mezzi di trasporto;

b) acquisizione di beni mediante contratto di *leasing*.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Modalità di comunicazione e presentazione degli atti). —

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della Regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 7, una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis*.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'art. 9, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto *de minimis* al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul

sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa *privacy* a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevista per accertare le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, attestante il rispetto dell'applicazione del regime *de minimis*;

d) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;

e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

f) nel caso di spese per adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera m), copia del contratto di compravendita o del titolo di disponibilità dei locali;

g) nel caso di spese per la locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato;

h) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;

i) nel caso di spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;

2) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui al numero 1);

3) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese.»;

c) al comma 4, le parole: «approvazione da parte dell'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione all'ufficio competente».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indi-



candone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 8, comma 6-bis, gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Le eventuali variazioni dei contenuti delle iniziative concesse devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione della spesa.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;

b) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui alla lettera a);

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese;

d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1, 2 e 2-bis.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: «fattura» è sostituita dalla seguente: «fatture»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:

a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;

b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La spesa di cui all'art. 4, comma 2, lettera o) può essere sostenuta anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.»;

f) il comma 5 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) e all'art. 7, comma 2, lettera i), numero 1).».

Art. 10.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 221/2015 la parola: «domanda» è sostituita dalla seguente: «richiesta».

Art. 11.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1. Il beneficiario è tenuto a mantenere nei tre anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a contributo, coincidente con la data di conclusione dell'iniziativa:

a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;

b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a diffidare



il beneficiario alla presentazione della dichiarazione stessa assegnando un termine. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.»

Art. 12.

*Modifica all'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione n. 222/2015*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'art. 8;»;

b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso e dall'art. 16;»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il presidente: FEDRIGA

22R00188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2021, n. **0125/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 58.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2021)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 11 della legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni;

Vista la nota prot. n. 3194 del 30 giugno 2021 con cui il consiglio regionale comunica il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla II Commissione consiliare

permanente, sulla deliberazione della giunta regionale n. 1013 del 25 giugno di approvazione preliminare del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della regione 21 ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della regione 30 marzo 2016, n. 58»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della regione 21 ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della regione 30 marzo 2016, n. 58» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1096 del 9 luglio 2021;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della regione 21 ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della regione 30 marzo 2016, n. 58», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della regione 21 ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della regione 30 marzo 2016, n. 58.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della regione 21 ottobre 2015, n. 221 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) giovani: professionisti che non hanno compiuto ancora il trentaseiesimo anno di età;»;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h) abitazione principale: unità immobiliare in cui il beneficiario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2) della lettera a) del comma 1, dopo le parole: «titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti» sono aggiunte le seguenti: «in qualità di professionisti»;

b) al numero 3) della lettera a) del comma 1, dopo la parola: «iscritti» sono aggiunte le seguenti: «in qualità di professionisti»;

c) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 è aggiunto il seguente:

«3-bis) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da amministrazioni pubbliche o enti pubblici;»;

d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) le società diverse da quelle di cui alla lettera b), costituite nel rispetto delle normative di settore, composte esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 3-bis) e regolarmente iscritte al registro delle imprese, ove previsto;»;

e) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) svolgono attività professionale che rientra nelle prerogative dell'iscrizione dei componenti dello studio associato o della società agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettera a) punti 1, 2, 3 e 3-bis.»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono esclusi gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che hanno tra i componenti almeno uno dei seguenti soggetti:

- 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
- 3) collaboratori di impresa familiare;
- 4) artigiani;
- 5) commercianti;
- 6) coltivatori diretti;
- 7) titolari di impresa individuale;
- 8) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.»;

g) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dal beneficio le società di fatto e le società unipersonali.»;

h) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I requisiti di cui ai commi 1, e 2 e 2-bis devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammesse a contributo le istanze che determinano, applicate le intensità d'aiuto previste dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, un contributo compreso tra 1.500,00 euro e 30.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware, con l'esclusione dei beni di facili consumo;

b) arredi;

c) spese obbligatorie per l'esercizio della professione mediante l'utilizzo di strumentazione professionale;

d) software;

e) realizzazione o revisione di un sito internet;

f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;

g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;

h) iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l'attività professionale esercitata;

i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;

j) testi;

k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;

l) adempimenti previsti per legge per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l'iscrizione a ordini e collegi professionali, con l'esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;

m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Qualora l'utilizzo dell'immobile, oggetto di spesa di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti, le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 13;

n) locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;



o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;

p) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 2, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono escluse le seguenti spese:

a) acquisto di beni usati o in qualsiasi modo ricondizionati, immobili, veicoli di ogni tipo e mezzi di trasporto;

b) acquisizione di beni mediante contratto di *leasing*».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Modalità di comunicazione e presentazione degli atti).

— 1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (pec), con firma digitale, con osservanza dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 7, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto legittimato e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis*»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'art. 9, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto *de minimis* al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio compe-

tente. Con decreto del direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa *privacy* a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati))»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevista per accertare le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, attestante il rispetto dell'applicazione del regime *de minimis*;

d) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;

e) fotocopia di tutti i componenti lo studio associato o la società in corso di validità;

f) nel caso di spese per adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera m), copia del contratto di compravendita o del titolo di disponibilità dei locali;

g) nel caso di spese per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato;

h) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;

i) nel caso di spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture emesse a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;

2) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui al numero 1);

3) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese.»;

c) al comma 4, le parole: «approvazione da parte dell'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione all'ufficio competente».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni



per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 8.
*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della regione n. 221/2015*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ammontare del contributo è pari al 70 per cento delle spese ammissibili nel caso di forme associate o societarie di attività professionali composte esclusivamente da giovani professionisti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e bis), nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.»;

b) al comma 2 la parola: «20.000,00» è sostituita dalla seguente: «30.000,00»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I requisiti previsti dal comma 1-bis devono sussistere all'atto di presentazione della domanda. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e vi sia stata una variazione della compagine associativa o societaria, i requisiti di cui al comma 1-bis devono sussistere anche dalla data del primo documento di spesa ammesso a contributo.».

Art. 9.
*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della regione n. 221/2015*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 8, comma 6-bis, gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Le eventuali variazioni dei contenuti delle iniziative concesse devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione della spesa.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;

b) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui alla lettera a);

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese;

d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1, 2 e 2-bis.».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.».

Art. 10.
*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della regione n. 221/2015*

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: «fattura» è sostituita dalla seguente: «fatture»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento, la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;

b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La spesa di cui all'art. 4, comma 2, lettera o) può essere sostenuta anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.»;


f) il comma 5 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) e all'art. 7, comma 2, lettera i), numero 1)».

Art. 11.
*Modifica all'art. 12 del decreto
del Presidente della regione n. 221/2015*

1. Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 la parola: «domanda» è sostituita dalla seguente: «richiesta».



Art. 12.
*Modifica all'art. 13 del decreto
 del Presidente della regione n. 221/2015*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il beneficiario è tenuto a mantenere nei tre anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a contributo, coincidente con la data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
 b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a diffidare il beneficiario alla presentazione della dichiarazione stessa assegnando un termine. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.».

Art. 13.
*Modifica all'art. 15 del decreto
 del Presidente della regione n. 221/2015*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 221/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'art. 8;»;

b) la lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso e dall'art. 16;»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2021, n. 0126/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 agosto 2021 n. 31)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

Vista la nota prot. n. 3195 del 30 giugno 2021 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla II Commissione consiliare permanente, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 25 giugno 2021 di approvazione preliminare del «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti)»;

Visto il testo del «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1094 del 9 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti)», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti)

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti, ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti), di seguito denominata legge.



Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ufficio competente: servizio competente in materia di professioni;
- b) progetto di aggiornamento professionale: corsi, seminari, incontri, congressi, svolti in ambito regionale, connessi all'attività esercitata mirati al soddisfacimento di bisogni formativi di tipo collettivo;
- c) partecipazione al progetto: frequenza di almeno il 70 per cento del totale delle ore previste per il progetto di aggiornamento;
- d) attività in modalità sincrona: apprendimento guidato da docenti che incontrano i discenti su una piattaforma *live*. La piattaforma telematica deve prevedere l'autenticazione, garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici *output (report)* che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, nonché, se previsti, del tutor e del mediatore. Le attività vanno documentate con la tenuta di registri e/o *report* automatici prodotti dai sistemi informativi.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) ordini e collegi territorialmente articolati nel territorio regionale;
- b) associazioni professionali di professioni ordinistiche con sede legale nel territorio regionale;
- c) associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite nel registro previsto dall'art. 4 della legge regionale 13/2004.

Art. 4.

Progetti finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammessi a contributo i progetti di aggiornamento professionale svolti in ambito regionale, organizzati anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici che:

- a) si sostanziano in attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche, esercitate in forma individuale, associata o societaria;
- b) hanno la data di inizio successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
- c) prevedono la tenuta di registri didattici, resi disponibili sul sito *internet* della regione, comprovanti le presenze dei discenti e dei docenti, nonché, se previsti, del *tutor* e del mediatore, nei quali sono riportati cognome, nome, codice fiscale e firma autografa di ogni singolo partecipante al progetto. Le attività erogate in modalità sincrona tramite piattaforme digitali sono documentate con registri didattici nei quali sono riportati cognome, nome e codice fiscale dei discenti e dei docenti, nonché, se previsti, del *tutor* e del mediatore, a cui sono obbligatoriamente allegati i *report* automatici di rilevamento delle presenze, prodotti dai sistemi informativi di cui all'art. 2, comma lettera d). Esclusivamente per i discenti che svolgono l'attività professionale in forma individuale, associata o societaria nei registri didattici sono indicati anche la partita IVA, la sede legale o la sede operativa e la professione esercitata;
- d) prevedono la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in regione. La partecipazione a maggioranza di professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in regione, desunta dai registri didattici, è oggetto di verifica in sede di esame della rendicontazione della spesa ed è condizione ai fini dell'erogazione del contributo concesso.

2. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 10.000,00 euro.

3. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di pubblicità del progetto;

- b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione del progetto di aggiornamento;

- c) spese per l'acquisto di materiale didattico esclusivamente destinato ai partecipanti e necessario allo svolgimento del progetto di aggiornamento;

- d) spese di locazione degli spazi destinati al progetto e delle attrezzature informatiche e tecniche connesse;

- e) spese per traduzioni e relativi impianti;

- f) spese per i compensi ai relatori, ai *tutor* d'aula e rimborsi per spese di viaggio e pernottamento;

- g) spese per la pubblicazione degli atti del progetto;

- h) spese connesse alla realizzazione di percorsi di aggiornamento svolti in modalità sincrona tramite piattaforme digitali, comprensivi di costi per servizi di promozione e comunicazione dell'evento e di mediatori per la gestione dello stesso, con l'esclusione dell'acquisto di hardware.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 3, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

5. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

6. Sono esclusi i progetti di aggiornamento svolti in modalità asincrona.

7. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2.

Art. 5.

Modalità di comunicazione e presentazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito *web* della Regione.

2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.


Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 7, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto legittimato e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis*.

3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'art. 10, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto *de minimis* al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.



Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente, prima dell'avvio del progetto di aggiornamento professionale. Con decreto del direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito *internet* della Regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa *privacy* a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).

2. La domanda di contributo, attestante anche la gratuità eventuale della partecipazione al progetto di aggiornamento professionale per i professionisti che esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria nel territorio regionale, è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di auto-certificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione analitica riferita ai contenuti del progetto di aggiornamento professionale richiesto a contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;

b) piano finanziario analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 3, integrato con il piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevista per accertare le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel registro nazionale aiuti, attestante il rispetto dell'applicazione del regime *de minimis*;

d) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;

e) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo.

Art. 8.

Obblighi del beneficiario

La calendarizzazione e la sede di svolgimento del progetto di aggiornamento professionale devono essere comunicati dal beneficiario all'ufficio competente prima dell'avvio del progetto medesimo. Per le attività svolte in modalità sincrona tramite piattaforme digitali devono essere comunicate la calendarizzazione, la piattaforma utilizzata, il *web link*, nonché le credenziali per poter accedere da remoto all'aula virtuale.

2. Le eventuali modifiche di calendarizzazione o di sede di svolgimento del corso che intervengono successivamente alla comunicazione di cui al comma devono essere trasmesse all'ufficio competente prima dell'avvio dell'attività oggetto di modifica.

3. La mancata comunicazione di cui commi 1 e 2, comporta la reiezione della domanda o nel caso di contributo già concesso la revoca del contributo medesimo.

4. La corretta tenuta e compilazione dei registri didattici di cui all'art. 4, comma lettera c) è responsabilità del beneficiario. L'irregolare tenuta dei registri medesimi comporta la revoca del contributo concesso.

5. In qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli durante lo svolgimento del progetto per la verifica dei partecipanti.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. I contributi relativi ai progetti di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento va-

lutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

a) la concessione del contributo;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;

c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

6. Le domande di contributo rimaste inavese per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è elevato al 70 per cento delle spese ammissibili qualora la partecipazione al progetto di aggiornamento professionale risulti essere a titolo gratuito per i professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o sede operativa nel territorio regionale.

3. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati, indicati nel piano di copertura di cui all'art. 7 comma 2 lettera b), l'ammontare del contributo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.

4. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11.

Rendicontazione ed erogazione del contributo


1. I progetti di aggiornamento professionale per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro sei mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo. Le eventuali variazioni delle spese inserite nel piano finanziario concesso devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro centoventi giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;

b) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ot-



tenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

d) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui alla lettera b);

e) elenco delle fatture emesse in formato elettronico presentate per l'ottenimento del contributo di cui alla lettera b);

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che il progetto di aggiornamento professionale ha avuto la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in regione;

g) nel caso di partecipazione finanziaria alle spese oggetto di contributo da parte di soggetti privati, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante per ciascuna spesa l'importo del finanziamento ricevuto;

h) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato.

4. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

5. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 12.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati all'art. 11, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:

a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;

b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

5. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 11, comma 3, lettera b).

Art. 13.

Cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 40 per cento della spesa ammessa.

Art. 14.

Cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

a) il beneficiario rinunci al contributo;

b) il beneficiario non provveda alle comunicazioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2;

c) si riscontri la mancata o irregolare tenuta dei registri didattici di cui all'articolo a, comma 1, lettera c);

d) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2;

e) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo il, comma 3;

f) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 11, comma 4;

g) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 40 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'art. 9;

h) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16.


Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Il regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 6, comma 9 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 168 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 18.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 168/2005.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il presidente: FEDRIGA**22R00190**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2021, n. 0129/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera e-bis) e l'art. 20-bis in tema di sperimentazioni per l'innovazione dei servizi per le persone con disabilità;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 «Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 6/2006 e alla legge regionale n. 26/2015» con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni sul sistema salute di cui al capo I del titolo II;

Richiamato l'art. 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»», il quale in particolare dispone:

al comma 1, che «L'amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera e-bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di

percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.»;

al comma 2, che «Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'amministrazione regionale.»;

al comma 3, che «Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.»;

al comma 4, che «Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.»;

Richiamati i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale n. 22/2019, con particolare riguardo all'art. 11 in tema di promozione dell'innovazione;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 24 luglio 2020 di approvazione delle «Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità» in adempimento al disposto del sopra richiamato comma 2 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 41/1996;

Ritenuto di procedere nell'attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato comma 3 del più volte citato art. 20-bis della legge regionale n. 41/1996, al fine di completare il quadro della disciplina necessaria per il perseguimento delle finalità di legge di che trattasi;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 899 del 10 giugno 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di attuazione dell'art. 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità» ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta);

Attesi i pareri favorevoli, espressi dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 21/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021, nonché dalla Consulta in data 24 giugno 2021 con nota n. 333/2021;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1040 del 2 luglio 2021, è stato approvato in via defi-



nitiva il «Regolamento di attuazione dell'art. 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità»;

Considerato che la Giunta regionale ha ritenuto successivamente di approvare la deliberazione n. 1153 del 23 luglio 2021, al fine di integrare il testo dell'articolato del regolamento approvato con la suddetta deliberazione n. 1040 del 2 luglio 2021, che è stata contestualmente revocata, inserendo una disposizione transitoria che fissi al mese di ottobre, esclusivamente per l'annualità 2021, il termine di giugno previsto dall'art. 6, comma 1, al fine di permettere la presentazione delle domande nell'anno in corso da parte dei soggetti interessati;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 23 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di attuazione dell'art. 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 20bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi

e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), disciplina le procedure di ammissione alla sperimentazione di percorsi per l'innovazione dei servizi per le persone con disabilità, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono adottate in conformità:

a) al capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 6/2006 e alla legge regionale n. 26/2015);

b) alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con particolare riguardo al ruolo dei comuni nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale nonché alle disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria.

Art. 2.

Percorsi ammissibili a sperimentazione

1. Sono ammissibili a sperimentazione i percorsi innovativi incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona con disabilità, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, progettati e realizzati in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1134 del 24 luglio 2020, ai sensi del comma 2 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 41/1996 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi attivi sul territorio regionale in favore delle persone con disabilità:

a) sono ammessi a sperimentazione i percorsi innovativi relativi a servizi resi dalle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta;

b) sono riconosciuti e ammissibili a sperimentazione i percorsi innovativi relativi a servizi resi da soggetti del terzo settore in rapporto di convenzione con le aziende sanitarie della regione.

Art. 3.

Progetti

1. I progetti candidati alla sperimentazione dei percorsi innovativi di cui all'art. 2 sono definiti nell'ambito di rapporti di partenariato pubblico con enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'art. 4 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 22/2019.

2. I progetti sono redatti utilizzando il modello di cui all'allegato A).

3. Nei progetti è chiaramente specificato il ruolo, l'apporto e la responsabilità di ciascuno dei partner, in conformità a quanto concordato nell'accordo di partenariato di cui all'art. 5.


4. I progetti sono dotati di adeguata copertura economico-finanziaria, assicurata da risorse di provenienza pubblica e privata nell'ambito del partenariato nonché dal concorso di eventuali finanziamenti aggiuntivi, a titolo di liberalità, da parte di soggetti terzi, di cui è data specifica evidenza nel progetto.

Art. 4.

Soggetti e partenariato

1. Per la sperimentazione dei percorsi di cui all'art. 2, sono soggetti del partenariato:

a) le Aziende sanitarie, con il ruolo di soggetto capofila e di referente nei rapporti con l'amministrazione regionale per i progetti relativi a percorsi caratterizzati dalla predominanza di componenti afferenti ai



livelli essenziali di assistenza sociosanitaria per le persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

b) i soggetti pubblici gestori dei servizi per la disabilità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 41/1996;

c) gli Enti gestori del Servizio sociale dei comuni (SSC), con il ruolo di soggetto capofila e di referente nei rapporti con l'amministrazione regionale per i progetti relativi a percorsi caratterizzati dalla predominanza di componenti afferenti a prestazioni sociali, ivi comprese quelle a rilevanza sanitaria ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 6/2006;

d) gli enti del Terzo settore, individuati nel rispetto delle disposizioni vigenti, fatta salva la partecipazione necessaria, per i progetti relativi alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi attivi sul territorio regionale previsti dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, dei soggetti ivi individuati.

2. Possono essere parti dell'accordo di partenariato altri soggetti pubblici e soggetti privati in rappresentanza delle famiglie delle persone con disabilità interessate al percorso.

3. Ai fini dell'individuazione del soggetto capofila ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*, la predominanza delle componenti ivi prevista va prioritariamente desunta dal peso dell'impegno finanziario a carico rispettivamente dell'Azienda sanitaria o del Servizio sociale dei comuni.

4. Ai fini previsti dal comma 3, l'impegno finanziario a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, è computato tenendo conto della afferenza delle componenti interessate ai livelli essenziali di assistenza sociosanitaria o alle prestazioni sociali.

Art. 5.

Accordo di partenariato

1. Con l'accordo di partenariato le parti approvano il progetto da presentare per l'ammissione a sperimentazione, disciplinano i rapporti e le modalità di interazione per la sua attuazione, con specificazione dei singoli ruoli, compiti e attività nonché degli impegni reciproci, anche finanziari, e definiscono gli ambiti delle rispettive competenze e responsabilità, ferma restando la responsabilità complessiva del percorso in capo ai partner pubblici, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 22/2019.

Art. 6.

Domanda di ammissione a sperimentazione

1. La domanda per l'ammissione a sperimentazione è presentata, dal soggetto capofila individuato nell'accordo di partenariato ai sensi dell'art. 4, entro il mese di giugno di ciascun anno, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo della direzione centrale competente in materia di disabilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B).

2. La domanda è sottoscritta, mediante firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo delegato, nel qual caso va prodotto l'atto di delega.

3. Alla domanda sono allegati, a pena di irricevibilità, il progetto relativo al percorso candidato alla sperimentazione e copia dell'accordo di partenariato.

4. Sono restituite ai proponenti e possono essere ripresentate con le revisioni e integrazioni del caso, a partire dalla tornata successiva entro il termine previsto al comma 1:

a) le domande prive di uno degli allegati di cui al comma 3;

b) le domande relative a progetti privi o carenti di copertura economico-finanziaria.

5. Le domande per l'ammissione di progetti in partenariato con soggetti che gestiscono strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali accreditate con riserva al 31 dicembre 2018 sono presentate nella prima tornata utile successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Durata e decorrenza della sperimentazione

1. La sperimentazione dei percorsi ha una durata massima di cinque anni, ivi comprese eventuali proroghe disposte ai sensi dell'art. 11, comma 3, e senza computo dei periodi di prosecuzione del servizio a garanzia della continuità assistenziale di cui all'art. 14.

2. La durata della sperimentazione è indicata nel progetto. La sua congruità è valutata dalla Commissione di cui all'art. 8 in relazione alle caratteristiche e alla dimensione anche territoriale dei progetti ed è stabilita dal decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità di ammissione alla sperimentazione.

3. I percorsi previsti dai progetti relativi alla riconfigurazione e riqualificazione di servizi attivi sul territorio regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono sperimentati per un periodo della durata massima di tre anni.

4. Il periodo di sperimentazione decorre dalla comunicazione di avvio del progetto, da effettuarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.

Art. 8.

Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti candidati a sperimentazione sono valutati nel merito da apposita commissione tecnica denominata «Commissione di valutazione» da istituirsi, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del direttore della direzione centrale competente in materia di disabilità.

2. La Commissione di valutazione è costituita dai seguenti cinque componenti:

a) direttore del servizio competente in materia di disabilità, che svolge le funzioni di presidente;

b) direttore del servizio competente in materia di Terzo settore;

c) direttore del servizio competente in materia di accreditamento istituzionale e assistenza distrettuale;

d) direttore della struttura complessa «Area welfare di comunità» dell'Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina (ASUGI) o un suo delegato;

e) presidente della Consulta regionale delle associazioni dei disabili o un suo delegato.

3. Il decreto istitutivo della Commissione di valutazione individua, per il caso di assenza o impedimento, i sostituti dei componenti effettivi di cui al comma 2, lettere dalla *a)* alla *c)*, su loro indicazione e nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento.

4. Le funzioni di verbalizzazione delle riunioni e di segreteria della Commissione di valutazione sono assicurate da un funzionario del servizio competente in materia di disabilità.

5. Nella riunione di insediamento, la Commissione di valutazione adotta le proprie regole di funzionamento per lo svolgimento dei lavori, nell'ambito dei principi generali in materia di organi collegiali.


6. La Commissione di valutazione può eventualmente avvalersi di un esperto esterno selezionato per la sua competenza in materia di progettazione e valutazione di servizi sociosanitari, secondo le vigenti procedure per l'affidamento di incarichi.

7. In caso di interesse personale diretto o indiretto nel progetto all'esame, i componenti effettivi della Commissione di valutazione, i loro sostituti o gli eventuali delegati ai sensi del comma 2, lettera *e)*, sono tenuti ad astenersi dai lavori, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di segreteria, secondo le regole di funzionamento adottate.

Art. 9.

Criteri di valutazione e procedura d'esame dei progetti

1. I progetti candidati a sperimentazione di percorsi innovativi sono valutati secondo i criteri e con i punteggi riportati nella griglia di cui all'allegato C).



2. La Commissione di valutazione esamina i progetti e ne conclude la valutazione, mediante produzione di apposita relazione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 6, comma 1.

3. Per i progetti valutati con un punteggio fra 50 e 69 punti su cento, la relazione della Commissione di valutazione esplicita le carenze cui ovviare per il miglioramento del progetto. La relazione è rimessa ai proponenti:

a) con l'assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale presentare l'adeguamento del progetto, sul quale la Commissione di valutazione si pronuncia entro i trenta giorni successivi, limitatamente ai progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);

b) senza preclusione di ripresentazione del progetto in successive tornate, a condizione della sua revisione in relazione alle osservazioni formulate, negli altri casi.

4. Sono respinte le domande relative a progetti valutati con un punteggio inferiore a 50 su cento.

Art. 10.

Ammissione a sperimentazione dei percorsi

1. Entro centottanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 1, i percorsi relativi a progetti valutati con un punteggio non inferiore a 70 su cento sono ammessi a sperimentazione, sulla base della relazione della Commissione di valutazione, con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità che:

a) autorizza la sperimentazione del percorso previsto dal progetto;

b) stabilisce la durata della sperimentazione;

c) riconosce come istituzionalmente accreditati in via temporanea, per il periodo della sperimentazione e limitatamente alle attività di riferimento, i soggetti del Terzo settore partner del progetto.

2. L'accreditamento temporaneo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce l'accreditamento con riserva al 31 dicembre 2018 delle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, per i percorsi da tali soggetti costituiti.

Art. 11.

Monitoraggio e proroga del periodo di sperimentazione

1. La Commissione di valutazione cura il monitoraggio dell'attuazione dei progetti, secondo modalità e tempistiche definite con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, tenendo altresì conto di quanto previsto nei progetti medesimi in ordine al monitoraggio e alla valutazione.

2. La Commissione valuta eventuali richieste di proroga del periodo di sperimentazione e può eventualmente proporla d'ufficio in relazione agli esiti del monitoraggio.

3. La proroga del periodo di sperimentazione è disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità.

Art. 12.

Valutazione del percorso sperimentato

1. Entro il mese successivo al termine del periodo di sperimentazione, il soggetto capofila trasmette alla direzione centrale competente in materia di disabilità la relazione conclusiva sulla sperimentazione del percorso. La relazione è rimessa all'esame della Commissione di valutazione che si pronuncia sugli esiti della sperimentazione mediante un circostanziato rapporto di verifica.

2. La verifica della Commissione di valutazione sugli esiti della sperimentazione è svolta, con modalità e strumenti predeterminati con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, per accertare:

a) l'efficacia del percorso quanto a copertura dei bisogni e capacità della persona verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale;

b) la sostenibilità economica e gestionale del percorso;

c) l'effettiva innovatività del percorso, considerandone anche la capacità di orientare il sistema all'appropriatezza dei servizi rispetto ai bisogni, partendo dalla domanda e non dall'offerta.

Art. 13.

Messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato con esito positivo

1. L'esito positivo dei percorsi sperimentati con riguardo all'attività svolta e ai risultati raggiunti, secondo le verifiche della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 12, è condizione per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità:

a) è autorizzata la prosecuzione a regime dei servizi sperimentati con esito positivo e contestualmente sono accreditati in via definitiva i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), per le attività di riferimento;

b) per la messa a sistema delle nuove tipologie di servizio sperimentate, ne sono tipizzate le componenti peculiari e caratteristiche ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento di ulteriori soggetti, da rilasciarsi secondo le procedure stabilite rispettivamente dai regolamenti adottati ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge regionale n. 22/2019 e ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale n. 6/2006;

c) nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 22/2019, possono essere tipizzate le componenti peculiari e caratteristiche dei processi e della rete dei servizi del percorso sperimentato.

Art. 14.

Esito negativo della sperimentazione e salvaguardia della continuità assistenziale

1. La valutazione negativa della sperimentazione è dichiarata con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità in esito alle verifiche della Commissione di valutazione ai fini della dismissione del percorso entro il termine stabilito dal decreto medesimo.

2. Entro il termine stabilito ai sensi del comma 1, il soggetto capofila del progetto si attiva per la ricollocazione delle persone con disabilità servite entro percorsi assistenziali adeguati al soddisfacimento dei loro bisogni.

3. A salvaguardia della continuità assistenziale, dallo scadere del termine della sperimentazione e sino al decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità di prosecuzione o dismissione del servizio prestato, è comunque garantita la prosecuzione del servizio.

Art. 15.

Modifiche agli allegati

1. I modelli, di cui agli allegati A) e B) al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità.

2. I modelli così come modificati ai sensi del comma 1 sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della regione.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2021, le domande per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'art. 6, comma 1, sono presentate entro il mese di ottobre.

Art. 17.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia



di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

(Omissis).

22R00191

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 3.

Disposizioni in materia tributaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 75 del 24 marzo 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regiona-

le all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 19 del 2006, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi minori entrate rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 3.

Norma di prima applicazione

1. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 4.

Entrata in vigore della legge

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 marzo 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00177



LEGGE REGIONALE 8 aprile 2022, n. 4.

Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 97 dell'8 aprile 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge è finalizzata a creare un meccanismo di sostegno alle popolazioni civili colpite dalla guerra che si è determinata in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. I destinatari sono la popolazione ucraina, i profughi e gli sfollati provenienti da tale Paese accolti e stabiliti sul territorio regionale. Si prevedono interventi a carattere umanitario, di cooperazione, di ricostruzione, di assistenza sociale e sanitaria, di alfabetizzazione linguistica e integrazione sociale, di supporto educativo ai minori. Il supporto regionale si indirizza in via prioritaria nei confronti dei minori, delle donne, delle persone disabili, delle persone anziane e di ogni soggetto in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Art. 2.

Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare interventi di cui all'articolo 1 della presente legge e i soggetti attuatori, di cui ai punti seguenti, saranno individuati sulla base della qualità delle iniziative promosse e della loro capacità operativa fra:

a) soggetti della cooperazione internazionale individuati dalla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi per la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace);

b) enti locali, enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti ed associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed enti religiosi civilmente riconosciuti, organizzazioni della società civile, per attività di assistenza e supporto alle vittime della guerra in Ucraina accolte in Emilia-Romagna, in complementarità con il sistema istituzionale di accoglienza.

2. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale

di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione informativa, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e di seguito con cadenza annuale relativamente altresì all'utilizzo delle risorse erogate. Per le attività di aiuto umanitario e cooperazione internazionale in Ucraina, la relazione verrà prodotta contestualmente alla relazione annuale prevista dall'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2002.

La clausola valutativa si applica sino a che risulteranno realizzati gli interventi di cui alla presente legge.

In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) elenco delle iniziative che hanno ricevuto i finanziamenti di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;

c) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccolgono per la migliore valutazione integrata della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 aprile 2022

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00178



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 6 2 5 *

€ 3,00

